



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2022/698, emessa in data 07-04-2022 e depositata in Cancelleria in data 06-05-2022, relativo a GALLICO DOMENICO, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di SASSARI per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di SASSARI per quanto di competenza

✓ - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -servizi reclami giurisdizionali- di ROMA - per quanto di competenza

- Ministero della Giustizia c/o AVV.RA DISTR.LE DELLO STATO di CAGLIARI - per quanto di competenza

- Notifica tramite SNT di SASSARI per la notifica all'avv. PINTUS MARIA TERESA ANTONIA - VIA MONTE GRAPPA 7 - SASSARI

✓ - Alla Direzione Case Cir. le - SASSARI, per quanto di comp.
M - Casa Circondariale di SASSARI Localita' Bancali - Strada Provinciale 564 per la notifica a GALLICO DOMENICO

SASSARI, 06-05-2022

IL CANCELLIERE

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2017 / 333 - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello REGGIO DI CALABRIA

Sentenza N. 2015/16, emessa in data 27-07-2015 da Corte di Assise di Appello REGGIO DI CALABRIA, confermata in data 30-07-2013 da Corte di Assise PALMI, definitiva il 11-10-2017

IL CANCELLIERE

>



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

IL TRIBUNALE

Il giorno 7 aprile 2022 in Sassari si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.	GIOMMARIA CUCCURU	Presidente
Dott.ssa	MARIA ANGIONI	MdS rel.
Dott.ssa	PAOLETTA ZOLO	Esperta
Dott.ssa	ANGELA PUSCEDDU	Esperta

per deliberare, in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, su:

- Reclamo avverso decisione su reclamo ex art. 35-bis OP

proposto dal **DAP** nei confronti di **GALLICO DOMENICO**, nato a Palmi il 3.8.1958, attualmente detenuto nella CC di Sassari-Bancali in regime differenziato ex art. 41-bis OP

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'ordinanza in questa sede reclamata, emessa dal MdS di Sassari il 10.11.2021 a definizione del procedimento nr. SIUS 2020/4266, il giudice accogliendo l'originario reclamo ex art. 35 bis O.P. del detenuto Gallico ha ordinato alla Direzione della C.C. di Sassari di autorizzare, per quanto di sua competenza e quanto prima possibile, nel rispetto delle previsioni dell'art. 41 bis O.P. il detenuto Gallico a recuperare i colloqui telefonici con la sorella Teresa Gallico (ristretta a sua volta presso la C.C. di L'Aquila, con regime art. 41bis O.O.), che erano stati chiesti dal reclamante per i mesi di giugno e agosto 2020 e a suo tempo non autorizzati; previa disapplicazione degli atti amministrativi contrari.

La motivazione dell'ordinanza in questa sede reclamata è fondata sul principio che il detenuto ha un diritto soggettivo al colloquio visivo con i congiunti, che i colloqui fanno parte del trattamento, e che ciò vale anche per i detenuti in regime ex art. 41 bis OP; inoltre la Corte di Cassazione con le sentenze numero 7654/15 e 23819/20 ha riconosciuto il diritto soggettivo del detenuto in regime ex art. 41 bis OP a svolgere colloqui visivi con i prossimi congiunti detenuti anch'essi allo stesso regime.

Ha sottolineato il magistrato di sorveglianza che nell'ambito del diverso procedimento 8013/20 Sius la Direzione ha riferito che dal Marzo 2021 Gallico stava svolgendo regolari colloqui telefonici con la sorella, aggiungendo inoltre che il parere negativo della DDA allegato dalla Direzione non poteva rilevare ai fini della decisione trattandosi di un atto istruttorio superfluo, non richiesto dalla normativa.

Col reclamo a seguito del quale è stato iscritto il presente procedimento, il DAP ha sostenuto che in forza del principio asserito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 29007/2021 con cui è stata affermata l'incompatibilità tra lo scopo perseguito dal regime differenziato, di interrompere le relazioni tra esponenti

delle medesime organizzazioni criminali, ed il riconoscimento ai medesimi esponenti, in quanto familiari, del diritto di intrattenere colloqui visivi. Questo, ha ritenuto il DAP, è un principio estensibile ad ogni genere di colloquio, anche a distanza.

Inoltre, sempre a parere del DAP, la richiesta in questi casi di un parere qualificato da parte della DDA, che dispone del bagaglio conoscitivo necessario per valutare la sussistenza di rischi di comunicazioni illecite, non può ritenersi eccentrica e incongrua.

All'udienza del 7.4.2021 il PG ha chiesto il rigetto del reclamo, e la difesa ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, e in subordine il rigetto.

Il reclamo è infondato e va rigettato, sulla scorta dei seguenti brevi rilievi:

1. dalla complessiva e unitaria lettura degli artt. 1, 6° co., 15, 18, 3° co. e 28 OP e 61 Reg. OP si evince che i colloqui regolari con i familiari fanno parte del trattamento, assumendo riconosciuta rilevanza anche a fini di recupero e risocializzazione (art. 27 Cost.), e sono quindi espressamente visti con particolare favore, tanto che l'Amministrazione deve dedicare particolare cura a far sì che vengano mantenuti e migliorati, in primo luogo approntando per gli stessi appositi locali all'interno degli istituti penitenziari. Tali relazioni, infatti, consentono di preservare la sfera affettiva, sentimentale e relazionale del detenuto, cardine per l'equilibrio personale e quindi per qualsiasi prospettiva risocializzante;
2. si configura, pertanto, un diritto soggettivo del detenuto al colloquio visivo con i congiunti, ed alla telefonata mensile per i detenuti in regime ex art. 41 bis O.P. (del resto, la famiglia è tutelata al massimo livello dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall'art. 8 CEDU);
3. l'art. 41-bis, co. 2-quater lett. b) OP infatti, inserendosi in tale contesto generale, riafferma tale diritto, solo sottoponendolo a una disciplina limitativa, quanto a numero (solo uno al mese) e modalità (locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti; controllo auditivo e registrazione previa motivata autorizzazione della competente autorità giudiziaria) dei colloqui, per superiori ragioni di ordine e di sicurezza pubblica (2° comma della stessa norma), e quanto a numero e modalità delle telefonate;
4. la pregnanza dei vincoli familiari è tale, nell'ottica legislativa accolta dall'Amministrazione, da consentire pacificamente contatti reciproci tra congiunti tutti detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis: v. artt. 16.2 e 18.1 Circolare DAP del 2 ottobre 2017;
5. infatti, il legislatore ha inteso tutelare il vincolo familiare nel suo portato affettivo/emotivo/sentimentale, concettualmente e concretamente autonomo rispetto all'eventuale e sovrapposta sfera di correttezza criminale (è noto che le organizzazioni di tipo mafioso hanno spesso una base di tipo familistico), contrastando quest'ultima non col divieto di contatti (che sarebbe stato, per quanto sopra detto, incostituzionale), ma con una disciplina particolarmente restrittiva e soprattutto con modalità (divieto di contatto fisico e di qualsiasi possibilità di passaggio di oggetti, controllo visivo e acustico, possibilità d'interrompere in qualsiasi momento il colloquio e la telefonata in ipotesi di comportamenti non consentiti, registrazione) tali da impedire che la conversazione di natura intima tramodi in contatto di valenza illecita, in quanto volto non già o non solo a coltivare gli affetti familiari, ma (anche) a gestire l'associazione criminosa di riferimento;
6. la C.S. già con la sentenza n. 7654/2015 ha riconosciuto il diritto soggettivo del detenuto in regime differenziato a svolgere colloqui visivi con prossimi congiunti detenuti anch'essi ai sensi dell'art. 41-bis OP. Il principio è stato di recente ribadito da Cass. n. 23819/2020; e tale principio si estende alle telefonate mensili, in quanto il colloquio telefonico si pone ora (dopo la più severa disciplina introdotta dalla L. n. 94/2009) in termini di alternatività e non di cumulo col colloquio visivo e pertanto rappresenta, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel ricordato art. 16.2 della Circolare del 2 ottobre 2017, una forma *sostitutiva del colloquio visivo*;
7. in quanto tale, la telefonata deve ritenersi assistita dalla stessa tutela prevista per i colloqui visivi e costituente oggetto di un diritto soggettivo del detenuto, essendo volta a salvaguardare gli stessi interessi primari;
8. In tale contesto, la terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b) OP (*può essere autorizzato, con provvedimento motivato, dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11*) va interpretata in senso costituzionalmente orientato, così da non contrastare con la salvaguardia dei vincoli familiari, valorizzata, come si è detto, anche dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall'art. 8 CEDU;

9. in tale ottica, limitando l'indagine alla posizione giuridica di Domenico Gallico, condannato in via definitiva, deve rilevarsi che per lui non sussistono quelle esigenze, di tutela istruttoria e di generale salvaguardia della correttezza processuale, astrattamente ravvisabili, nella previsione legislativa, per gli indagati e per gli imputati. Quindi, essenzialmente, il direttore dovrebbe limitare il proprio vaglio alla verifica del superamento dei primi sei mesi di applicazione e della mancata effettuazione di colloquio visivo nello stesso mese (o di espressa rinuncia a effettuarlo), così da assicurare la corrispondenza col dettato normativo, senza ulteriori valutazioni discrezionali che rischierebbero di compromettere l'esercizio del diritto al colloquio telefonico da parte del detenuto (colloquio che peraltro, a tutela di superiori ragioni di pubblica sicurezza, va sempre sottoposto a registrazione, per apposita previsione legislativa);
10. in siffatto contesto, si conferma che appare eccentrica la previsione di un parere obbligatorio (sia pure non vincolante) della DDA, trattandosi dell'introduzione di un elemento investigativo nell'ambito del trattamento penitenziario di soggetto in espiazione di pena, che interferisce in maniera non prevista dal legislatore nel sistema degli essenziali colloqui telefonici con i familiari. Tanto più che, nonostante la formale previsione della non vincolatività del parere, di fatto i Direttori, come comprensibile, tendono a non assumersi la responsabilità di rilasciare autorizzazioni in ipotesi di parere sfavorevole dell'organo requirente;
11. deve quindi concludersi che il mancato rilascio dell'autorizzazione al colloquio telefonico dei mesi di giugno e agosto 2020, in difetto di un provvedimento della Autorità giudiziaria che vieti i colloqui nei casi previsti dalla legge, ha rappresentato grave pregiudizio del diritto dell'odierno reclamante al mantenimento dei rapporti familiari con una stretta congiunta e alla coltivazione della sfera affettiva, ai sensi dell'art. 69, 6° co. lett. b) OP, e che i motivi posti a fondamento del reclamo del DAP sono privi di pregio, di conseguenza il reclamo deve essere rigettato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 666, 667 e 678 c.p.p., 35, 35 bis e 69 O.P.;

RIGETTA il reclamo del Dap.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

SASSARI, 7.4.2022

Il Presidente Giommaria Cuccuru

Il MdS redattore Maria Angioni

Depositato in Cancelleria

11 - 4 MAG 2022

Per copia conforme all'originale
11 - 4 MAG 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Bellina

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Bellina
Pagina 3 di 3